



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 02/02/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 2107

Santa Cesarea Terme (Le) - Ampliamento cava loc. "Casalicchio". Rilascio autorizz. paesaggistica ex art. 5.01, all. 3 punto 3.01, N.T.A. del PUTT/P. Ditta: Longo Cava sas.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Il P.U.T.T./paesaggio, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, all'allegato 3 punto 3.01, prevede che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativa alle attività di coltivazione di cave nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al P.U.T.T. medesimo, sia rilasciato da parte della Giunta Regionale.

In relazione a quanto sopra il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda, trasmessa direttamente dal richiedente, qui di seguito esplicitata:

Oggetto: Ampliamento di una cava di pietra calcarea

Comune di SANTA CESAREA TERME (LE) - località: "Casalicchio"

Ditta: LONGO CAVA Sas

La ditta Longo Cava Sas ha richiesto l'autorizzazione paesaggistica per l'ampliamento di una cava di calcari su un'area in catasto individuata al Fg. 18 p.lle 3, 234, 2, 25, 24, 241, 20, 238, 21, 171, 237, 19, 239, 22, 23 per una superficie complessiva di circa mq. 28.533.

La ditta stessa è stata autorizzata con Decreto dell'Assessore I.C.A. n. 75/IND del 03.01.1990 su terreni in catasto identificati al Fg. 18 p.lle 25, 26, 246, 247, 248, 27.

L'ampliamento viene richiesto al fine di soddisfare le esigenze aziendali e di mercato.

Il progetto presentato oltre a prevedere l'ampliamento della coltivazione mineraria su nuovi terreni prevede una modifica del piano di coltivazione e di recupero approvato con il suddetto Decreto n.75/IND al fine di armonizzare le modalità di coltivazione della cava esistente con quella dei lavori di ampliamento.

Il progetto di coltivazione prevede che lo sfruttamento minerario della cava avvenga secondo la classica tipologia "a fossa" tipica delle aree subpianeggianti con il metodo delle fette orizzontali discendenti lasciando dei gradoni aventi una pedata di circa mt. 6, un'altezza di circa mt. 10 ed una pendenza di circa 70-80° e verrà articolato in quattro fasi.

Il progetto di recupero avverrà per quattro fasi e prevede la sistemazione ed il recupero sia delle pedate dei gradoni sia del fondo cava; in particolare il fondo cava sarà recuperato attraverso un limitato riempimento del fondo con inerti non inquinanti, con successiva rideposizione di terreno vegetale e la piantumazione di essenze boschive.

L'area oggetto d'intervento, così come si evince dalla relazione tecnica allegata, rientra in un Bacino estrattivo definito BC "di nuova apertura e previsto dal PRAE adottato dalla Regione. Puglia ed in via di

approvazione definitiva (BURP n° 50 del 29/3/2001).

L'area interessata dall'intervento non rientra nelle aree inserite nelle Zone di Protezione Speciale (Z. P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della Direttiva 92/143/CEE - "HABITAT" - RETE NATURA 2000.

La ditta di cui all'oggetto in considerazione della tipologia delle opere ha richiesto all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia le determinazioni di competenza in merito alla verifica di compatibilità ambientale (art. 16 L.R. 12/4/2001 n° 11)

Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n° 151 del 28.05.03 per l'intervento di che trattasi è stato espresso, con prescrizioni, parere positivo circa l'incidenza ambientale.

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica le aree interessate dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua, secondo il P.U.T.T./P., un "valore distinguibile, laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso per la pratica di che trattasi con la richiesta di autorizzazione paesaggistica inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono quanto disposto dall'art.202 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati si applicano le disposizioni di cui ai punti 2.3 - 3.3 - 4.2 dell'art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il P.U.T.T./P., all'allegato 3 punto 3.01 delle NTA, prevede che l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativamente alle attività di coltivazione di cave (nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al predetto PUTT/P) sia rilasciata dalla Giunta Regionale nei soli casi di cui ai punti 3.02 e 3.03 del predetto allegato 3 delle NTA del PUTT/P.

Il punto 3.05 dell'allegato 3 prevede che nel caso di ampliamento di una attività esistente, ove la stessa ricada in un A.T.E. di tipo "B" e "C", ferme restando le prescrizioni di base per "l'area di pertinenza", nella sola "area annessa" possono essere verificate le condizioni per l'autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non risulti adeguato, tale autorizzazione viene domandata alla Giunta Regionale; nel caso in cui il PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento di secondo livello, il Sindaco provvede alla autorizzazione paesaggistica della proposta;

Ciò stante, trattandosi di ampliamento di un'attività estrattiva già esistente ricadente in zona classificata A.T.E. di tipo "C" non si rileva, per il caso in specie, alcun contrasto normativo con le disposizioni di cui al punto 3.06 dell'allegato 3 delle N.T.A. del PUTT/P ovvero non ricorre alcuna causa ostativa in merito alla possibilità di procedere all'eventuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dalla ditta in oggetto.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si entra adesso nel merito della localizzazione delle opere di che trattasi al fine di verificare l'idoneità dell'intervento dal punto di vista paesaggistico - ambientale con riferimento specifico alle N.T.A. del PUTT/paesaggio, che disciplina i processi di trasformazione fisica e

d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali ovvero degli elementi strutturanti l'attuale contesto paesaggistico di riferimento.

Dalla documentazione scritto - grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere direttamente interessate da specifiche peculiarità paesaggistiche né le aree oggetto dell'intervento risultano posizionate al contorno di sistemi in cui risultano presenti peculiarità paesistiche degne di specifica tutela.

In particolare, per quanto riguarda gli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area di cava non è interessata infatti, dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo - morfologico ed idrogeologico;

- Sistema copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie di interesse biologico - vegetazionale. L'area d'intervento è interessata da coltivazione di uliveto, si presenta con andamento planimetrico dei terreni sub-pianeggiante o in leggera pendenza con la presenza di muretti a secco (così come si evince dalla documentazione fotografica in atti)

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area d'intervento non risulta interessata da beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico, né l'intervento interferisce dal punto di vista visivo, con "beni" posizionati all'esterno dell'area stessa.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta privo di specifici ordinamenti vincolistici vigenti prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincoli e segnalazioni architettoniche - archeologiche),

Entrando adesso nel merito della valutazione dell'intervento dal punto di vista prettamente paesaggistico si evidenzia quanto segue.

Con riferimento alla specifica area oggetto d'intervento questa non risulta comunque direttamente interessata da alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti dal titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.;

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare.

La documentazione presentata evidenzia che l'attività si inserisce in un contesto prettamente agricolo costituito da terreni coltivati prevalentemente a seminativo ed oliveto con andamento pianaltimetrico pressoché pianeggiante o in lieve pendenza, l'area interessata infine risulta modificata dalla esistente attività di coltivazione della cava con relativi impianti connessi od al servizio dell'attività di cava (impianti di frantumazione e di betonaggio). Il tutto è perfettamente evidenziato dalla documentazione agli atti.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito

esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti l'ambito territoriale esteso interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce in maniera significativa con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato anche in considerazione delle opere di recupero della cava previste in progetto.

Poiché l'intervento non interessa direttamente e/o indirettamente alcun ambito territoriale distinto non configura, inoltre, alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli AT. D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, si reputa la localizzazione dell'intervento di che trattasi, in linea di massima, idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplina i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali e che consente, negli ambiti classificati A.T.E. di tipo "C", l'ampliamento delle attività estrattive esistenti purché detto ampliamento non interessi direttamente alcun A.T.D.

Resta evidente che, pur trattandosi di una "cava a fossa" ovvero di cava tipologicamente poco impattante dal punto di vista visivo, soprattutto in fase di esercizio dell'attività estrattiva, l'impatto paesaggistico dell'intervento potrebbe risultare alquanto accentuato in considerazione soprattutto dei cumuli di materiale di risulta che, specie dal punto di vista visivo, realizzeranno una incidenza negativa sul contesto geo-morfologico esistente. Tale impatto, di segno negativo, è da reputarsi comunque di tipo reversibile in quanto cesserà a coltivazione ultimata ovvero quando sarà attuato il previsto piano di recupero dell'area.

Premesso quanto innanzi, ed in relazione all'allegato 3, punto 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., sulla scorta delle motivazioni sopra riportate nonché anche dei contenuti della determinazione n° 151 del 28.05.03 del Dirigente del Settore Ecologia, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ai fini della richiesta di ampliamento della cava esistente di che trattasi.

Al fine comunque di mitigare, anche in fase di esercizio dell'attività di cava, l'impatto delle opere in progetto si reputa necessario prescrivere l'adozione delle seguenti misure di compensazione e/o mitigazione degli impatti finalizzate ad un migliore inserimento delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento.

- Il progetto di coltivazione e di recupero dovrà essere condotto per fasi non inferiori ad anni cinque assicurando, non solo il rispetto del piano di coltivazione, ma anche l'esecuzione delle opere di recupero previste per ciascuna fase; ciò al fine di assicurare un progressivo recupero dell'area interessata dalla cava

- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere messi a dimora, perimetralmente all'area d'intervento essenze arboree a rapida crescita della flora locale mantenendo le essenze di pregio ivi esistenti (alberi d'ulivo) al fine di mitigare gli impatti rivenienti dalla propagazione delle polveri e del rumore e costituire uno schermo visivo nei confronti dell'area di cava. Inoltre, possibilmente nel corso dei lavori di coltivazione e compatibilmente con essi dovranno essere recuperati le pedate dei gradoni mettendo a dimora essenze vegetali sempreverdi a distanza tale da impedire l'impatto visuale dovuto sia alla brusca variazione di pendenze che alla variazione cromatica dei fronti conseguente ai lavori di coltivazione, assicurando che siano assicurate le condizioni necessarie per l'attecchimento delle piante

medesime al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico vegetazionale autoctono e di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai punti panoramici ovvero dai siti da cui si hanno le condizioni visuali tali da percepire aspetti significativi del contesto paesistico di riferimento.

- Dovrà essere opportunamente garantito in ciascuna fase dei lavori, mediante l'adozione di adeguate misure, la regolazione, il controllo e lo smaltimento dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava in modo da evitare ristagni d'acqua all'interno del piazzale di cava e non arrecare, nel contempo, danno alla consistenza del suolo.

- Le alberature di pregio per età e/o per dimensione esistenti nelle aree interessate le quali devono essere estirpate per esigenze di coltivazione dovranno essere reimpiantate in aree non interessate dai lavori di sfruttamento minerario ovvero in altre aree di proprietà della ditta interessata.

- La recinzione dell'area di cava dovrà salvaguardare gli esistenti muretti a secco.

- Le eventuali opere complementari connesse all'attività estrattiva (strade di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, deposito per lo stoccaggio di materiali) dovranno interessare esclusivamente l'area di cava e dovranno altresì essere rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, ai termine della fase di coltivazione, salvo quelle necessarie per il raggiungimento del piazzale residuo di cava. Quanto sopra al fine di agevolare la ricomposizione del potenziale paesistico dei luoghi.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.01 allegato 3.01 delle N.T.A del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dalla presente autorizzazione paesaggistica l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria, di igiene e sicurezza del lavoro, di polizia mineraria, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/85 e di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 lett. d), della L. R. 7/9;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla ditta LONGO CAVA Sas, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P, allegato 3 punto 3.01 per la coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "Casalicchio" nel comune di Santa Cesarea Terme con le prescrizioni riportate in narrativa;

Analogamente ogni modifica al piano di coltivazione e di recupero, in quanto comporti modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi diverse da quelle autorizzate con il presente provvedimento, dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica.

La presente autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'attività di cava dovrà essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica per la parte non eseguita.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
